



Ministero dell'Economia e delle Finanze
UFFICIO LEGISLATIVO ECONOMIA

Prot. 7216

Roma, 12 LUG 2022

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per le politiche europee
Servizio informative parlamentari e Corte di giustizia UE

E, p.c.

Al Gabinetto del Ministro

All'Ufficio del coordinamento legislativo

Al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

LORO SEDI

OGGETTO: COM (2022) 450 *final* – proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di un'assistenza macrofinanziaria eccezionale all'Ucraina. Richiesta di relazione.

Con riferimento all'oggetto, si trasmette la relazione relativa alla proposta di decisione in oggetto, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 234 del 2012, unitamente alla tabella di corrispondenza, predisposta dal competente Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

IL CAPO DELL'UFFICIO

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a vertical stroke.

LOGO
Amministrazione
con competenza
prevalente

Relazione

ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

Oggetto dell'atto:

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di un'assistenza macrofinanziaria eccezionale all'Ucraina.

- **Codice della proposta:** COM (2022) 450 final del 1° luglio 2022
- **Codice interistituzionale:** 2022/0213 (COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero economia e finanze

Premessa: finalità e contesto

La situazione economica dell'Ucraina ha subito un drastico deterioramento a seguito dell'aggressione bellica da parte della Russia, determinando un notevole fabbisogno di finanziamento per il bilancio ucraino che si riflette in un ingente fabbisogno di finanziamenti esterni. In tale contesto, La Commissione Europea, in esito al mandato - ricevuto dal Consiglio Europeo straordinario del 30-31 maggio scorso e ribadito in occasione del successivo Consiglio Europeo del 23-24 giugno - di mobilitare fino a 9 miliardi di euro come sostegno finanziario in favore dell'Ucraina, ha presentato la proposta di decisione relativa alla concessione di un'assistenza macrofinanziaria (AMF) per un importo massimo di 1 miliardo di EUR sotto forma di prestito a lungo termine a condizioni estremamente agevolate.

In una seconda fase la Commissione intende presentare il resto di questo pacchetto, eccezionale per natura e dimensioni, rispondendo pertanto all'invito in tempi rapidi.

Questa prima parte dell'AMF mira a fornire un tempestivo sostegno finanziario e a garantire il funzionamento costante delle funzioni essenziali dello Stato ucraino. Avrà un periodo di disponibilità di un anno e sarà erogata in un'unica rata, eventualmente suddivisa in una o più tranche. Un protocollo di intesa, da concordare con le autorità ucraine, stabilirà le condizioni per l'erogazione delle rate e dell'assistenza. Il protocollo d'intesa garantirà una maggiore trasparenza e rendicontazione sull'uso dei fondi e definirà una serie di obblighi di rendicontazione ai quali la presente AMF sarà collegata.

Tale proposta fa seguito alla decisione (UE) 2022/313 relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria all'Ucraina per un importo di 1,2 miliardi di EUR in prestiti, che è stato interamente erogato in due rate nel marzo e nel maggio 2022. La presente AMF supplementare, in quanto prima fase dell'attuazione della prevista AMF eccezionale, rafforza gli interventi dell'Unione a sostegno diretto degli aiuti umanitari, allo sviluppo e alla difesa, nonché le iniziative dell'Unione volte a coordinare le azioni multilaterali, come "Stand-up for Ukraine".

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica
La proposta rispetta il principio di attribuzione in quanto la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 212 TFUE con riferimento all'assistenza finanziaria ai paesi terzi.
2. Rispetto del principio di sussidiarietà
Il principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE) è rispettato in quanto gli obiettivi di ripristino della stabilità macrofinanziaria a breve termine in Ucraina non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri da soli e possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione europea.
3. Rispetto del principio di proporzionalità
La proposta è conforme al principio di proporzionalità, enunciato all'articolo 5, paragrafo 4 del trattato sull'Unione europea (TUE), in quanto si limita al minimo indispensabile per raggiungere l'obiettivo di mantenere la stabilità macrofinanziaria a breve termine e non va al di là di quanto è necessario a tale scopo.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza
La valutazione delle finalità generali del progetto, cui le circostanze eccezionali di contesto attribuiscono carattere di urgenza, è complessivamente positiva.
2. Conformità del progetto all'interesse nazionale
Le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi conformi all'interesse nazionale.
3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune
La Commissione si è impegnata a portare avanti i colloqui con le delegazioni per procedere celermente all'adozione e presentare una nuova proposta a completamento dell'erogazione AMF straordinaria. Nei tavoli negoziali l'Italia non ha sollevato elementi di criticità

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario
I fondi per l'ulteriore AMF destinata all'Ucraina per un importo massimo di 1 miliardo di euro proverranno da prestiti contratti sui mercati dei capitali e saranno a loro volta trasferiti all'Ucraina. Si applica un elevato tasso di copertura del 70 %, necessario per tenere conto dei rischi più elevati associati al prestito in questione che si discosta dall'articolo 31, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento (UE) 2021/947, che prevede il riesame dei tassi di copertura almeno ogni tre anni, conferendo alla Commissione il potere di modificarli con atto delegato. La pertinente dotazione sarà stanziata nel bilancio UE, nell'ambito dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI - Europa Globale), per un importo totale di 700 milioni di

EUR (linea di bilancio 14 02 01 70 "NDICI – Dotazione del fondo comune di copertura").

Si ricorda che, a norma dell'articolo 210, paragrafo 3, del Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (il "regolamento finanziario"), le passività potenziali derivanti dalle garanzie di bilancio o dall'assistenza finanziaria a carico del bilancio devono essere ritenute sostenibili se la loro evoluzione pluriennale prevista è compatibile con i limiti fissati dal regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale previsto all'articolo 312, paragrafo 2, TFUE e il massimale relativo agli stanziamenti annuali di pagamento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2020/2053 /UE, Euratom del Consiglio.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

Non si ravvisano effetti diretti dall'adozione di questa Decisione.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

Non si ravvisano effetti diretti sulle competenze regionali e delle autonomie locali.

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

Non si ravvisano effetti diretti dall'adozione di questa Decisione.

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

Non si ravvisano effetti diretti per i cittadini e per le imprese dall'adozione di questa Decisione.

Altro

--

LOGO
Amministrazione
con competenza
prevalente

Tabella di corrispondenza ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17marzo 2015)

Oggetto dell'atto:

Proposta di ...

- **Codice della proposta:** COM(aaaa) 000 del gg/mm/aaaa
- **Codice interistituzionale:** aaaa/0000(xxx)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero ...

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)